



COMUNE DI  
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente eseguibile

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 105 del 29/11/2022**

OGGETTO: Istanza di variante non sostanziale all'Autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito in Locf. Ferretto. Proprietà: Giuliana Bioenergia s.a.a.r.l. ADOZIONE VARIANTE AL RU AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 65/2014.

L'anno duemilaventidue il giorno 29 - ventinove - del mese novembre alle ore 15:50 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MATTONI NICOLA	Consigliere	-
GHEZZI LUCA	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	*
LUPETTI LUCIA	Consigliere	*
DEL TREGGIA ARIANNA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
FANICCHI FRANCESCO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
MILANI ALBERTO	Consigliere	-
BERNARDINI ANDREA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
CAVALLUCCI DIEGO	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
CALZOLARI RACHELE	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Carini Nicola**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

Si dà atto che la Dott.ssa Luana Della Giovampaola, Segretario Generale, rientra in aula per riprendere il ruolo che Le è proprio.

Introdotta il punto a cura del Presidente Carini, la Dirigente dell'Area Tecnico-Urbanistica Ing. Bruni illustra il provvedimento, evidenziando che sono stati effettuati gli approfondimenti e valutazioni richiesti nella competente Commissione Consiliare e che nel frattempo è pervenuto il verbale della Regione Toscana inerente lo svolgimento della Conferenza dei Servizi.

Bruni osserva che ci troviamo nella fase successiva e propone le modifiche, dandone lettura, che si rendono necessarie al testo in esame, visto che la Conferenza dei Servizi si è svolta.

Il Presidente Carini chiede perché la pratica viene sottoposta al Consiglio, visto che cambia soltanto la ragione sociale del Soggetto gestore dell'impianto.

Bruni chiarisce che si tratta di un adempimento di legge in relazione al cambio dell'intestatario dell'impianto e che il cambio costituisce di per sé Variante al Regolamento Urbanistico e quindi di competenza del Consiglio.

Carini chiede cosa succede se il Consiglio vota contro.

Bruni ritiene che eventualmente deciderà la Regione, cui sarà inviato l'atto.

Prende la parola il Consigliere Bernardini, osservando che il Consiglio non ha competenza su questo tipo di atto; in quanto la Conferenza dei Servizi si è già espressa. Ritiene che non abbia senso, se non recepire un verbale. Pertanto dichiara che il Gruppo PD – Insieme per Cortona – non parteciperà alla votazione, in quanto si tratta di un intervento non dovuto.

Il Presidente Carini ritiene di dover sospendere brevemente la seduta, alle ore 18,50 circa, perché si possa meglio capire la situazione, per riprendere i lavori dopo pochi minuti.

Prende la parola il Segretario Generale Dott.ssa Della Giovampaola che, in aggiunta a quanto già specificato dalla Dirigente Bruni e tenuto conto che la Regione Toscana ha concluso positivamente la conferenza dei servizi, svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, con valenza di variante allo strumento urbanistico del Comune di Cortona, precisa che il Consiglio Comunale è chiamato a prendere atto degli esiti della Conferenza ed a recepire nel proprio strumento urbanistico la variante urbanistica per come adottata dalla Regione.

Bernardini replica al Segretario Generale, rinviando al dettato della legge n. 241/1990.

La Dott.ssa Della Giovampaola a sua volta risponde al Consigliere Bernardini, con un taglio prettamente tecnico sulla materia.

Bernardini conclude dichiarando nuovamente che il Gruppo non parteciperà alla votazione e che per quanto riguarda la sua persona, lascerà i lavori del Consiglio.

Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni del Consigliere Bernardini, a seguito delle quali il Gruppo PD non partecipa alla votazione pur restando in aula (Consiglieri Bigliuzzi, Cavallucci, Stanganini, Cavalli e Calzolari) ad eccezione del Consigliere Bernardini che abbandona l'aula consiliare (Consiglieri presenti n. 14), pone in votazione il testo del provvedimento come modificato, proclamandone l'approvazione con voto unanime dei n. 9 Consiglieri votanti.

Al termine,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITI** gli indicati interventi, che restano acquisiti integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale, con la precisazione che quanto appena riportato costituisce, grazie al rinvio appena disposto, una mera sintesi;

**PREMESSO CHE** con Delibera della Giunta Provinciale n.135 del 15/03/2012, è stato approvato il progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, a biogas, e relative opere connesse e funzionali presentato da Giuliana Bioenergia Società Agricola srl;

- che con Provvedimento Dirigenziale n.181/EC del 07/12/2012 e successivo n.19/EC del 20/02/2014 sono state approvate, rispettivamente, le varianti in corso d'opera e le modifiche non sostanziali riferite al suddetto impianto;

- che con Provvedimento Dirigenziale n.117/EC del 15/12/2014 sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto impiantistico;

- che con Decreto Dirigenziale n.13069 del 02/12/2016 è stata rilasciata autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29/12/2003, n.387 alla variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012, rilasciata dalla Provincia di Arezzo;

- che in data 14/06/2022 con nota pervenuta a questa Amministrazione con prot. N. 19929 è stata data comunicazione di avvio della Conferenza dei Servizi asincrona per l'istanza di autorizzazione unica per la variante non sostanziale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas;

- che in data 06/10/2022 con prot. n. 33187 è pervenuta la nota della Regione Toscana- Direzione Ambiente ed energia – Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamento atmosferico, con la quale sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla Ditta invitando il comune di Cortona al rilascio della determinazione di competenza entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota;

- che come comunicato nella nota del 06/10/2022, il procedimento di avvio della Conferenza dei Servizi sopra richiamata risulta concluso in data 22/09/2022;

- che non è prevista nessuna modifica strutturale dell'impianto tecnologico, ma solamente un cambio di ragione sociale per esigenze contabili, con la perdita del requisito di IAP e quindi il venir meno dell'obbligo di prevalenza dell'auto approvvigionamento;

- che la richiesta in questione risulta composta dai seguenti elaborati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022

**EVIDENZIATO** che, l'Ufficio Tecnico, ha inviato alla Regione Toscana il seguente parere:

*“VERIFICATO che la modifica richieste pur non avendo natura edilizia riguarda la modifica della ragione sociale del gestore dell'impianto di Biomasse, con la perdita del requisito di IAP ed assume quindi valenza urbanistica;*

*VERIFICATO altresì che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 387/2003 all'art. 12 co. 7 “gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” ;*

*CHE sempre l'Art. 7 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce al comma 3 che “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.*

*CHE, ai sensi dell'Art. 42 del L.Ggs. 267/00, l'organo deputato ad esprimersi in materia di Governo del Territorio è il Consiglio Comunale del Comune di Cortona;*

*SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza in materia edilizia/urbanistica, alla variante non sostanziale all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) sito nel Comune di Cortona, Loc. Ritorto di cui all'Autorizzazione Unica della provincia di Arezzo n.135 del 15/03/2012 e s.m.i, con le seguenti condizioni:*

- *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
- *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
- *poiché la modifica dell'Attività in oggetto comporta variante al Regolamento Urbanistico da approvarsi contestualmente all'Autorizzazione Unica come previsto dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sulla variante in oggetto dovrà esprimersi il Consiglio Comunale del Comune di Cortona in quanto organo deputato a legiferare in materia di governo del territorio.”*

**CHE**, pertanto la variante in oggetto dovrà essere integrata delle NTA riportanti le seguenti prescrizioni:

- *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
- *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

**VERIFICATO** che al momento non risultano acquisiti ulteriori segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati interessati fatto salvo quanto verrà successivamente acquisito dalla conferenza dei servizi avviata in data 20/05/2022;

**VERIFICATO** che la modifica richiesta pur non avendo natura edilizia riguarda la modifica della ragione sociale del gestore dell'impianto di Biomasse, con la perdita del requisito di IAP ed assume quindi valenza urbanistica;

**VERIFICATO** altresì che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 387/2003 all'art. 12 co. 7 *“gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”* ;

**CHE** sempre l'Art. 7 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce al comma 3 che *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*.

**RICORDATO** che la Variante al RU in oggetto prevede l'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas.

**EVIDENZIATO** che detta variante in oggetto riguarda la modifica della ragione sociale di un'opera esistente, pertanto, ai sensi dell'Art. 25 co.2 della L.R. 65/14 non risulterebbe soggetta alla conferenza di copianificazione, salvo quanto verrà eventualmente stabilito successivamente nella definizione del percorso approvazione della presente variante al RU.

**VERIFICATO** che detta variante, tenuto conto di quanto stabilito dalla L.R. 65/14 e dal PIT-PPR, non risulta in contrasto con le disposizioni di cui al Titolo V della L.R. 65/14 e il procedimento di formazione della variante dovrà rispettare i termini di cui agli Artt. 93 e 96 della L.R. 65/14.

**TENUTO CONTO** di come la stessa L.R. 65/14 all'Art. 1 stabilisce che Comuni, Provincie e Regioni perseguano *“lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole” e ancora “una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca [...] la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici”*.

**RITENUTO** che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 238 co.1 della L.R. 65/2014 sono comunque ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato.

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 3 co.2 lett. a) per la variante in oggetto non sono state effettuate nuove indagini in quanto detta variante riguarda esclusivamente la modifica normativa riguardante la perdita del requisito di IAP da parte del soggetto gestore dell'impianto.

**DATO ATTO** pertanto che le indagini geologiche sono state depositate in occasione dell'ultima variante generale al RU n. 7bis con il n. numero 3696 in data 18/12/2018 e in data 15/10/2019 con prot. n. 2019/34257 la regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Sede di Arezzo, ha comunicato l'esito positivo del controllo ai sensi dell'art. 9, comma 1 dello D.P.G.R. 53/R/2011.

**DATO ATTO** altresì che ai sensi di quanto stabilito all'art. 28bis della L.R. 65/2014 la variante in questione non è soggetta ad avvio del procedimento.

**CHE** ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS.

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010, in data 24/11/2022 dall'autorità competente in materia di VAS la quale ha ritenuto di poter escludere la variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

**VALUTATO** che ai sensi dell'Art. 36 e seguenti della L.R. 65/2014, tenuto conto dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti dal Presente Progetto, il garante della comunicazione ha provveduto alla stesura di un rapporto in ordine alla presentazione della Variante al RU e dei suoi contenuti e che lo stesso è stato pubblicato sul sito del comune.

**VISTA** la relazione del responsabile del procedimento con la quale si accerta e si certifica che il procedimento relativo all'adozione della variante in oggetto è stato svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

**VISTI** gli elaborati costituenti il progetto relativo alla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona di seguito riportati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 65/2014
- Rapporto del Garante della Comunicazione
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
  - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*

- *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

**VISTA** la nota della Regione Toscana pervenuta con prot. n. 38806 del 24/11/2022 con il quale si invia il rapporto di sintesi procedurale relativo all'istanza di variante all'autorizzazione unica in oggetto;

**ATTESO** che la Regione Toscana, ai sensi dell'art.12 comma 3 del Dlgs n. 387/2003, ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 17/08/2022 - parte II, l'apposito avviso di variante allo strumento urbanistico del Comune di Cortona, a seguito del quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;

**VISTA** la L.R.T. n. 65/2014;

**VISTO** l'art.42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare il co.2 lett b) nel quale si stabilisce che *"il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] piani territoriali e urbanistici"*;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif.;

**RICHIAMATO** l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

**DATO ATTO** che l'intero Gruppo PD – Insieme per Cortona - non partecipa alla votazione, pur restando in aula, ad eccezione del Consigliere Bernardini, che lascia i lavori del Consiglio, per cui i votanti si attestano nel numero di 9;

Tutto quanto sopra premesso

**CON VOTO UNANIME**, espresso per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri votanti;

## **DELIBERA**

**1) DI PRENDERE ATTO** dell'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas presentata dalla Società Agricola Giuliana Bioenergia con le seguenti prescrizioni:

- i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;
- le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;

**2) DI PRENDERE ATTO** del Parere dell'Autorità Competente in materia di VAS espresso in data 24/11/2022;

**3) DI PRENDERE ATTO**, altresì, che la Regione Toscana, in quanto Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica per l'intervento in oggetto, ha concluso positivamente la conferenza dei servizi, svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, con valenza di variante allo strumento urbanistico del Comune di Cortona ai sensi dell'art. dell'art.12 comma 3 del Dlgs n. 387/2003;

**4) DI RECEPIRE**, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante al Regolamento urbanistico

vigente del Comune di Cortona (denominata **Variante al RU n. 17**) relativa all'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 e composta dai seguenti elaborati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 65/2014
- Rapporto del Garante della Comunicazione
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
  - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
  - *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

**5) DI DARE MANDATO** al Dirigente dell'Area Urbanistica di compiere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, inerenti e conseguenti al presente atto;

**6) VISTA** l'urgenza, con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voto unanime, espresso per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri votanti. -

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio  
Carini Nicola**

**Il Segretario  
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**